



**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

**di concerto con**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

- VISTO** il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009 n. 196 "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni*";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*";
- VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante "*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*";
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo



**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

**di concerto con**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

**VISTO** il regolamento (UE)2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

**VISTA** la legge 17 maggio 2022, n. 60 recante “*Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»*)”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.134 del 10-06-2022;

**VISTO** l'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 60, recante “*Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati*” il quale dispone, che il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta;

**VISTO** il medesimo articolo 2, comma 9, della citata legge 17 maggio 2022, n. 60 , il quale dispone, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal citato articolo 2, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”, e, in particolare, l'articolo 4;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (c.d. Codice dell'ambiente), e, in particolare, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), n. 6-bis;



**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

**di concerto con**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

**RITENUTA** la necessità di individuare con decreto interministeriale le citate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dall'art. 2 della citata legge 17 maggio 2022, n. 60.

**D E C R E T A**

**Articolo unico**

*(Misure premiali per il conferimento di rifiuti accidentalmente pescati)*

1. Il comandante del peschereccio che approda in un porto del territorio nazionale conferisce - previa pesatura e gratuitamente - i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, secondo le modalità di cui alla legge 17 maggio 2022, n. 60, relativa a "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)», commi 3 e 4 dell'articolo 2, recante "*Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati*".
2. Nei casi sopra indicati, al conferente è riconosciuta - previa istanza dell'interessato - una priorità nell'accesso ai bandi e ai benefici di cui al fondo FEAMPA 2021 – 2027, disciplinato dai regolamenti (UE)1060/2021 e regolamento (UE) 1139/2021, citati in premessa.
3. L'accesso al beneficio di cui al comma precedente è consentito del peschereccio che ha raccolto/conferito i rifiuti, anche in qualità di delegato rappresentante del proprietario/armatore dell'unità con cui ha effettuato l'attività di raccolta e conferimento.
4. La priorità di cui sopra è riconosciuta a condizione che modalità di raccolta impiegate non abbiano comportato pregiudizio alla tutela dell'ecosistema marino o alla sicurezza della navigazione e anche in base al peso dei rifiuti in tal modo conferiti.



**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

**di concerto con**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

5. I criteri e le modalità di fruizione della priorità di cui al comma 2 del presente articolo sono definiti con successivo decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è divulgato attraverso i siti *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA DELLA  
SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
SICUREZZA ENERGETICA**